



Decreto Dirigenziale n. 95 del 20/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, IMPIANTO ESISTENTE, PRIMA AUTORIZZAZIONE, PER L'ATTIVITA' IPPC CODICE 6.4A, DITTA SORRENTINO ALIMENTARI SRL, CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI PAGANI, VIA ROMANA, 15/17.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and* (di seguito abbreviato in IPPC);

CHE la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;

CHE per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopraccitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

CHE a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef = *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (*BAT = Best Available Techniques*);

CHE la Regione Campania, con Delibera n. 62 del 19/01/2007, stabiliva che le domande di A.I.A. per gli impianti esistenti dovessero essere presentate tra il 05/02/07 e il 30/03/07 e che dovessero pervenire ai competenti Settori Provinciali entro e non oltre le ore 12,00 del 30 marzo 2007;

CHE, con la stessa Delibera, si faceva carico il Coordinatore dell'Area 05 di disporre con proprio Decreto Dirigenziale, la pubblicazione della modulistica all'uopo predisposta sul BURC e nella pagina Ambiente del sito web della Regione Campania;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007 la Regione Campania ha approvato la Guida e la Modulistica per la compilazione delle domande di Richiesta per l'A.I.A.;

CHE con Delibera n. 1158 del 29 giugno 2007 la Giunta Regionale prorogava al 31 Agosto 2007 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di A.I.A. per gli impianti esistenti;

CHE con D.L. n. 180 del 30 ottobre 2007 è stato differito il termine di rilascio dell'A.I.A al 31 marzo 2008;

CHE con apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Università degli Studi del Sannio di Benevento il 27 agosto 2007 venivano definite le modalità per la erogazione del supporto tecnico-scientifico per la definizione delle pratiche di A.I.A. come previsto, tra l'altro, dal D.Lgs. n. 59/2005;

CHE con nota assunta al prot. 995377 del 27/11/2008 l'Università degli Studi del Sannio di Benevento, Dipartimento di Ingegneria, trasmetteva il rapporto Tecnico-Istruttorio n. 54/SA, a supporto della valutazione della domanda presentata dalla Ditta SORRENTINO ALIMENTARI srl;

ESAMINATA:

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata in data 30/08/2007, prot. n. 735235, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 59/05, ora D.Lgs. 152/06, dalla ditta SORRENTINO ALIMENTARI srl, per l'attività IPPC codice 6.4a, sede legale e impianto nel Comune di Pagani, via Romana, 15/17;

CONSIDERATO:

CHE l'impianto è da considerarsi esistente ai sensi dell'ex D.Lgs. 59/05, al fine dell'esercizio dell'attività IPPC: codice 6.4a: *"Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno"*;

CHE il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all' art. 5, comma 7, dell'ex D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda, sul quotidiano *"La Città"* in data 10/04/2008;

CHE copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso il Settore Provinciale Ecologia di Salerno per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico;

CHE non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all' art. 5, comma 8 dell'ex D. Lgs. 59/05;

CHE, a norma dell' art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.e i. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, l'autorizzazione di cui all'allegato IX del D.Lgs. 152/06, che per la Ditta SORRENTINO ALIMENTARI srl è di seguito riportata:

ATTI AMBIENTALI INTEGRATI NELL' A.I.A.		
Estremi atto	Ente	Oggetto
Decreto Dirigenziale n.193 del 16.12.2004	Regione Campania	DPR 203/88, art. 6 - DPR 25.07.91 art. 4 c.2 – Emissioni in atmosfera - Autorizzazione nuovo impianto.

PRESO ATTO:

CHE il 03 maggio 2010, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta, alla ditta richiedente, di documentazione integrativa a chiarimento di quanto emerso durante la seduta stessa e sulla scorta del rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 54/SA;

CHE il 16 luglio 2010, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi il rinvio della stessa, reiterando l'invito alla ditta a trasmettere la documentazione integrativa chiesta nella precedente seduta;

CHE il 20 settembre 2010, prot. 757439, è stata acquisita la documentazione integrativa;

CHE il 22 settembre 2010, si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio della stessa, in quanto l'Università del Sannio, il Comune di Pagani e l'ARPAC non hanno ricevuto l'integrazione documentale in tempo utile. Nel corso della seduta l'Ente d'Ambito Sarnese con nota fax del 22/09/2010, prot. 13179 acquisita al prot. 763513, esprime parere favorevole n. 10/2010 del 17/09/2010, per quanto attiene l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali originate dall'attività della Società Sorrentino Alimentare srl in comune con quelle originate dall'attività della Società Salumi Sorrentino nella pubblica fognatura;

CHE il 25 ottobre 2010, la Ditta SORRENTINO ALIMENTARI srl ha trasmesso la documentazione integrativa, acquisita al prot. 853187;

CHE il 29 ottobre 2010 si è tenuta la Conferenza conclusiva, che, sulla scorta della documentazione agli atti, ivi incluse quelle integrative, del rapporto dell'Università del Sannio n. 54/TER/SA, del parere favorevole dell'Ente d'Ambito Sarnese, preso atto della nota del Comune di Pagani, prot. 27922 del 28/10/2010, in cui si dice "in riferimento ad opere realizzate dalla ditta Sorrentino Alimentari srl, in difformità ai titoli abitativi, si ritiene che le opere siano condonabili fatta salva l'ulteriore verifica delle specifiche norme tecniche di settore", all'unanimità, si è espressa formulando parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, con le seguenti prescrizioni:

- 1) sulla rete delle acque reflue provenienti dalla ditta Sorrentino Salumi srl recapitanti nel depuratore, installare, a monte del depuratore, un pozzetto per il controllo qualitativo delle acque reflue;
- 2) per quanto attiene l'applicazione delle BAT sul rumore si prescrive dopo il rilascio dell'autorizzazione e prima dell'applicazione delle BAT sia effettuata nei punti 5 e 8 della relazione acustica ambientale, acquisita il 25/10/2010, l'effettuazione di una misurazione differenziale del rumore.
- 3) che la frequenza delle analisi sulle acque emunte sia effettuata con scadenza semestrale utilizzando le metodologie di legge;
- 4) nelle misurazioni degli agenti inquinanti in atmosfera sia incluso l'analisi del CO;

CHE nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nelle Conferenze di Servizi, a seguito delle trasmissioni dei relativi verbali, avvenute con note prot. 457026 del 25.05.10, prot. 623283 del 21.07.10, prot. 775549 del 27.09.10 e prot. 879216 del 04.11.10;

CHE in data 15.04.2011, prot.305603, la Ditta ha trasmesso la ricevuta del versamento a saldo per le spese di istruttoria, a favore della Regione Campania, calcolate ai sensi del D.M. 24.04.2008;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'ex D. Lgs. 59/05, la ditta SORRENTINO ALIMENTARI srl all'esercizio dell'attività: codice 6.4a;

CONSIDERATO:

CHE l'art.29-sexies del D.Lgs 152/2006, stabilisce che i valori limite di emissione, fissati nelle A.I.A. non possono essere comunque meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;

CHE la Conferenza di Servizi succitata, non ha determinato valori limite di emissione diversi da quelli fissati dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO:

CHE la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, di Salerno, in forza della Delibera n. 62 del 19/01/2007 e successivo Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007;

CHE la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento, ove necessario, delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità e previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;

CHE sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;

CHE dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

CHE ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D. Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione;

CHE le eventuali modifiche progettate dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dal Settore Provinciale Ecologia di Salerno a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 e 2 del D. Lgs.152/06;

VISTO:

- il D.M. 31.01.05;
- il D.Lgs. n. 59 del 18.02.05;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06;
- il D.L. n. 180 del 30.10.07 convertito con Legge n. 243 del 19.12.07;
- il D.L. n. 248 del 31.12.07 convertito con Legge n. 31 del 28.02.08;
- la D.G.R.C. n. 62 del 19.01.07;
- la D.G.R.C. n. 1158 del 29.06.07;
- la Legge n. 4 del 16.01.08;
- il D.M. 24.04.08

Alla stregua del rapporto tecnico-istruttorio conclusivo eseguito dall'Università del Sannio di Benevento del Dipartimento di Ingegneria, nonché dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza di Servizi, in conformità alle determinazioni della stessa raggiunte e per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il Dirigente di Settore,

DECRETA

1) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'impianto esistente - prima autorizzazione - ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 152/06, alla ditta SORRENTINO ALIMENTARI srl, con sede legale ed impianto nel Comune di Pagani, via Romana, 15/17, per l'attività IPPC:

- codice 6.4a: *"Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno"*

2) che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29-quater comma 11, D.lgs. 152/06, l'autorizzazione, elencata in premessa ed individuata nell'allegato IX del D.Lgs. 152/06;

3) di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente provvedimento ivi inclusi gli allegati n. 1, 2 e 3, così identificati:

- Allegato 1: Piano di monitoraggio e controllo (prot. 853187 del 25/10/2010);

- Allegato 2: Applicazione delle BAT – Scheda D - (prot. . 853187 del 25/10/2010)

- Allegato 3: Emissioni in Atmosfera – Scheda L - (prot. . 853187 del 25/10/2010);

Scarico delle acque reflue industriali – Scheda H - (prot. . 853187 del 25/10/2010);

4) che il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, dà comunicazione alla Regione Campania STAP Ecologia di Salerno, specificando la data di inizio, la tipologia e le modalità di esecuzione;

5) che la ditta Sorrentino Alimentari srl, sulla rete delle acque reflue provenienti dalla ditta Sorrentino Salumi srl recapitanti nel depuratore, installi, a monte del depuratore, un pozzetto per il controllo qualitativo delle acque reflue;

6) che il Gestore, per quanto attiene l'applicazione delle BAT sul rumore prima dell'applicazione delle BAT effettui nei punti 5 e 8 della relazione acustica ambientale, acquisita il 25/10/2010, una misurazione differenziale del rumore.

7) che la frequenza delle analisi sulle acque emunte sia effettuata con scadenza semestrale utilizzando le metodologie di legge;

- 8) che il Gestore nelle misurazioni degli agenti inquinanti in atmosfera includa l'analisi del CO;
- 9) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;
- 10) che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno ed al Comune di Pagani, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportate;
- 11) che l'A.R.P.A. Campania effettui i controlli con cadenza annuale, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;
- 12) che il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 1 del D.lgs. 152/06 ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di notifica;
- 13) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazione in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.e.i., comunicherà tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche alla Regione Campania-Settore Tecnico Amministrativo Ecologia di Salerno;
- 14) che il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Campania Settore Provinciale Ecologia di Salerno un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 15) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 16) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti per le emissioni in atmosfera, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;
- 17) che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dall'A.R.P.A. Campania;
- 18) che la Ditta SORRENTINO ALIMENTARI srl è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. 24.04.08, come segue:
 - a) prima della comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06, allegando alla stessa la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
 - b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);
- 19) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;
- 20) la presente autorizzazione, non esonera la ditta SORRENTINO ALIMENTARI srl, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;

21) di notificare il presente provvedimento alla ditta SORRENTINO ALIMENTARI srl, con sede legale ed impianto nel Comune di Pagani, via Romana, 15/17;

22) di inviarne copia del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Pagani, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'Azienda Sanitaria Locale Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ed all'AGC 05 Ecologia - Tutela dell'Ambiente -Disinquinamento e Protezione Civile;

23) di inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Setaro